Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 316

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 15 dicembre 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero dell'interno: Ricompense al valor civile. Pag. 8310

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 dicembre 1970, n. **979**.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 1970, n. 723, recante provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dalle calamità naturali verificatesi nei mesi di agosto, settembre e ottobre 1970. Pag. 8312

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1970, n. **980**.
Soppressione dell'istituto tecnico femminile di Volterra. Pag. 8315

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1970, n. **981**.
Modificazioni allo statuto dell'Istituto superiore pareggiato di magistero femminile « Suor Orsola Benincasa » di Napoli . . . . Pag. 8315

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1970, n. **982**.
Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del « S. Cuore » di Milano . . . . . . Pag. 8316

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1970, n. **983**.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino . . . . Pag. 8316

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1970, n. **984**.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova . . . . Pag. 8316

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1970, n. **985**.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano . . . . Pag. 8318

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1970, n. **986**.
Recupero e nuova ripartizione di quattro posti di assistente ordinario . . . . Pag. 8319

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1970, n. **987**.
Autorizzazione all'Università di Milano ad acquistare un immobile . . . . Pag. 8320

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1970, n. **988**.
Estinzione della istituzione « Saglietto Lenzi », con sede in Costigliole d'Asti . . . . Pag. 8320

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1970, n. **989**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Antonio, nel comune di Capo d'Orlando. Pag. 8320

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1970, n. **990**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giuseppe, nel comune di Carapelle. Pag. 8320

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1970, n. **991**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Antonio, nel comune di Arbus. Pag. 8320

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1970, n. **992**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Febronia, nel comune di Patti Pag. 8321

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1970, n. **993**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Croce, nel comune di Catania. Pag. 8321

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1970, n. **994**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Romano diacono e martire, in Milano. Pag. 8321

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1970.
Dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Torino Pag. 8321

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1970.
Durata dei corsi di insegnamento complementare per apprendisti Pag. 8321

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1970.
Nomina di un componente del Consiglio superiore della marina mercantile Pag. 8322

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1970.
Circoscrizione territoriale degli uffici consolari di 2ª categoria dipendenti dal consolato generale in Porto Alegre (Brasile) Pag. 8322

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1970.
Circoscrizioni territoriali degli uffici di 2ª categoria dipendenti dal consolato generale in San Paolo (Brasile). Pag. 8322

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1970.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera e di parte del territorio comunale di Salve. Pag. 8323

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1970.
Sostituzione di un membro della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Varese. Pag. 8324

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1970.
Concessioni in materia di temporanea importazione. Pag. 8324

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1970.
Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa edilizia casa mia - Società a r. l. », con sede in Roma. Pag. 8325

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1970.
Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pisa ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1971 . Pag. 8325

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1970.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Catania . . Pag. 8325

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1970.
Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica esercitata dalla « Ditta Lazzari Elio », con sede in Firenzuola . . . Pag. 8326

DECRETO PREFETTIZIO 10 novembre 1970.
Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Foggia . . . . . Pag. 8326

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Modifica allo statuto del consorzio di bonifica della Capitanata, con sede in Foggia . Pag. 8327
Modifiche allo statuto del consorzio di bonifica Terre Vecchie, con sede in Ferrara . . Pag. 8327
Modifiche allo statuto del consorzio di bonifica Roggia Capriana, con sede in Capriano del Colle . Pag. 8327

Ministero della pubblica istruzione: Esito di ricorso. Pag. 8327

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Esito di ricorso . . . . Pag. 8327

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
Sostituzione del liquidatore della società « Cooperativa taxisti de La Spezia », con sede in La Spezia . . Pag. 8327
Scioglimento di quarantatre società cooperative. Pag. 8327

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 8328

Ministero delle finanze:
Restituzioni applicabili dal 18 settembre 1970 al 24 settembre 1970 a norma del Regolamento C.E.E. n. 1879/70 ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi . . . . Pag. 8329
Restituzioni applicabili dal 25 settembre 1970 al 1° ottobre 1970 a norma del Regolamento C.E.E. n. 1920/70 ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi . . . . Pag. 8330

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della difesa: Commissione per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie e commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione di cinque ufficiali al 5° corso superiore tecnico chimico-fisico e di un ufficiale al 12° corso di specializzazione nucleare. Pag. 8331

Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità: Commissione per il conferimento di borse di studio per l'anno 1971 Pag. 8331

Ministero del tesoro: Diario delle prove scritte del concorso, per titoli ed esami, a cinquanta posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato. Pag. 8332

Ufficio medico provinciale di Ancona: Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona . . . Pag. 8332

Ufficio medico provinciale di Cremona: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cremona . . Pag. 8332

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 316 DEL 15 DICEMBRE 1970:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del tesoro al 31 ottobre 1970. Situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(12571)

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica, con suo decreto dell'11 marzo 1970 su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoelencate, in riconoscimento delle azioni coraggiose a fianco di ciascuna indicate.

Medaglie d'oro:

Alla memoria di **ARDIZZI Santino,** il 15 aprile 1969 in Nonio, frazione Dapprina (Novara).

Sindaco di un comune, le cui abitazioni erano minacciate da un violento incendio boschivo, si prodigava nelle rischiose operazioni di contenimento e di spegnimento delle fiamme. Mentre, incurante della propria incolumità, era intento a tale generosa opera, veniva raggiunto da alte lingue di fuoco, riportando letali ustioni.

Alla memoria di **CAVARZAN Marino**, il 16 settembre 1969 in Altivole (Treviso).

Visto un compagno di giochi che, precipitato accidentalmente nelle melmose acque di uno stagno, era in procinto di annegare, non esitava, benchè giovanissimo, ad accorrere animosamente in soccorso dell'amico ed a trarlo in salvo. Travolto, quindi, dall'improvviso cedimento della sponda faceva olocausto della propria esistenza ai più alti ideali di coraggio e generosità.

Medaglie d'argento:

Alla memoria di **BARCHETTI Riccardo**, il 6 luglio 1968 in Melendugno, località S. Foca (Lecce).

Benchè poco esperto nel nuoto, si tuffava, senza esitazioni, nelle acque del mare per soccorrere un proprio nipote, venutosi a trovare in improvvise gravi difficoltà. Raggiunto il pericolante, tentava di trarlo a riva; ma, stremato di forze ed impedito nei movimenti, perdeva tragicamente la vita nel generoso ed altruistico intervento.

Alla memoria di **PETAROSCIA Francesco**, il 21 luglio 1968 in Trani (Bari).

Nel coraggioso ed altruistico intento di soccorrere due persone colpite da violenta folgorazione, veniva, a sua volta, in contatto con il conduttore elettrico, sacrificando la giovane vita ai più alti ideali di operante, umana solidarietà.

CIACIO Salvatore, vigile del fuoco, il 2 ottobre 1968 in Carini, località « Loco Grande » (Palermo).

Incurante del grave rischio, si offriva volontariamente per soccorrere un uomo, che, intento a lavori di verniciatura di un traliccio per l'alta tensione, era stato colpito da violenta folgorazione, rimanendo, privo di sensi, in prossimità del conduttore elettrico. Raggiunto il malcapitato, riusciva, con non comune perizia, a rimuoverlo dalla pericolosa posizione ed a trarlo in salvo.

BELLANTI Gino, coadiutore aggiunto dei vigili del fuoco, il 5 febbraio 1969 in Frassinoro (Modena).

Sebbene provato per precedenti estenuanti interventi in territori montani fortemente innevati, raccoglieva un ennesimo appello di soccorso in favore di una donna, colpita da improvviso e grave malore in un comune rimasto isolato. Malgrado le proibitive condizioni atmosferiche e le notevoli difficoltà ambientali, raggiungeva, alla guida di un elicottero, il predetto comune e provvedeva al tempestivo trasporto dell'ammalata in ospedale.

FUMIS Roberto, il 25 aprile 1969 in Sagrado (Gorizia).

Richiamato da invocazioni di aiuto, non esitava, benchè ammalato, ad abbandonare la propria abitazione ed a tuffarsi nelle gelide acque di un canale per trarre in salvo un bambino accidentalmente cadutovi. Mirabile esempio di generosità e sprezzo del pericolo.

Medaglie di bronzo:

LESO Leone, capitano di pubblica sicurezza, il 5 novembre 1966 in Codevigo (Padova).

Unitamente ad altri generosi, affrontava l'impeto di dilaganti acque alluvionali, riuscendo, malgrado l'oscurità ed il ribaltamento del piccolo natante in uso, a trarre in salvo due persone, che erano rimaste isolate.

ALLEGRA Antonino, guardia di pubblica sicurezza il 5 novembre 1966 in Codevigo (Padova).

Unitamente ad altri generosi, affrontava l'impeto di dilaganti acque alluvionali, riuscendo, malgrado l'oscurità ed il ribaltamento del piccolo natante in uso, a trarre in salvo due persone, che erano rimaste isolate.

NETTO Giannino, guardia di pubblica sicurezza, il 5 novembre 1966 in Codevigo (Padova).

Unitamente ad altri generosi, affrontava l'impeto di dilaganti acque alluvionali, riuscendo, malgrado l'oscurità ed il ribaltamento del piccolo natante in uso, a trarre in salvo due persone, che erano rimaste isolate.

MANNINO Paolo, guardia di pubblica sicurezza, il 15 gennaio 1968 in Gibellina (Trapani).

Richiamato da invocazioni di aiuto, si addentrava, senza esitazione, in un edificio gravemente lesionato da un cataclisma sismico riuscendo, con generoso sprezzo del pericolo, a rimuovere le macerie e a trarre in salvo una donna.

NEGRI Enrico, il 6 settembre 1968 in Fara Gera d'Adda (Bergamo).

Già distintosi in precedenti generosi interventi, si tuffava nelle acque di una roggia, traendo in salvo una donna, accidentalmente cadutavi.

BALOCCO Giancarlo, vigile scelto del fuoco, il 3 novembre 1968 in Borgovercelli (Vercelli).

Con coraggio e perizia affrontava l'impeto di dilaganti acque alluvionali riuscendo, con l'ausilio di un natante, a raggiungere un elicottero precipitato ed a trarne in salvo gli occupanti.

SPAGNOLI Giovanni, il 7 novembre 1968 in Lerici (La Spezia).

Con tempestivo e coraggioso intervento, non esitava a tuffarsi nelle profonde acque di un porto per trarre in salvo gli occupanti di un'autovettura ivi precipitata.

DE MARTINO Mario, il 14 marzo 1969 in Emmendingen (Repubblica federale di Germania).

Non esitava ad affrontare le fredde e vorticose acque di un canale raggiungendo e traendo in salvo una bambina che vi era accidentalmente caduta.

ZUCCHELLI Gualtiero, il 31 marzo 1969 in Villa di Serio (Bergamo).

Si tuffava coraggiosamente nelle gelide e vorticose acque di una roggia, raggiungendo e traendo in salvo un bambino, che vi era accidentalmente precipitato.

DONA' Guerrino, il 5 aprile 1969 in Mira (Venezia).

Scorta una vettura precipitare in un canale, non esitava, unitamente ad altro generoso, a tuffarsi nelle gelide acque, riuscendo, dopo notevoli sforzi, a trarre in salvo gli occupanti.

VISENTIN Enzo, il 5 aprile 1969 in Mira (Venezia).

Scorta una vettura precipitare in un canale, non esitava, unitamente ad altro generoso, a tuffarsi nelle gelide acque, riuscendo, dopo notevoli sforzi, a trarre in salvo gli occupanti.

BISANTI Giuseppe, brigadiere dei carabinieri, il 9 giugno 1969 in Frattamaggiore (Napoli).

Informato che un ragazzo era accidentalmente precipitato in una profonda voragine, non esitava, malgrado la probabile presenza di gas venefici, a discendere lungo la ripida parete, raggiungendo il malcapitato e riuscendo, dopo estenuanti sforzi, a trarlo in superficie.

CANTE Nicola, il 13 giugno 1969 in Latisana (Udine).

Reagendo coraggiosamente alle intimidazioni di due malviventi armati, che si erano introdotti in una Banca a scopo di rapina, riusciva a sventare il criminoso intento, rimanendo gravemente ferito.

VICENTINI Giacinto, il 17 giugno 1969 in Ariano nel Polesine (Rovigo).

Con generoso impulso, si tuffava nelle profonde acque di un fiume, per raggiungere e trarre in salvo una donna, trascinata dalla corrente ed in procinto di annegare.

MEZZADRA Veniero, il 29 giugno 1969 in Pavia, località « Sabbioni ».

Si tuffava coraggiosamente in un fiume per soccorrere un amico in gravi difficoltà; ma, stremato dall'impeto della corrente, doveva desistere dal vano, generoso intervento e poteva, a stento, essere tratto in salvo.

SCOGNAMIGLIO Rosario, brigadiere dei carabinieri, il 29 luglio 1969 in S. Potito Sannitico (Caserta).

Fattosi coraggiosamente calare all'interno di un profondo pozzo per soccorrere un uomo, vittima di tossiche esalazioni, veniva anch'egli colpito dai venefici gas e doveva, a sua volta, essere tratto in salvo.

GHELARDI Mario, vigile del fuoco, il 2 agosto 1969 in Livorno.

Informato che due persone giacevano, prive di sensi, nei locali di una nave cisterna, non esitava ad addentrarsi ripetutamente negli ambienti saturi di vapori tossici, riuscendo a trarre all'aperto i pericolanti.

POTESTA' Gennaro, carabiniere, il 7 agosto 1969 in Bari, frazione S. Spirito.

Con tempestività e coraggio, non esitava a tuffarsi nelle agitate acque del mare per raggiungere e trarre in salvo una ragazza, priva di sensi ed in procinto di annegare.

(11955)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 dicembre 1970, n. **979**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 1970, n. 723, recante provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dalle calamità naturali verificatesi nei mesi di agosto, settembre e ottobre 1970.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 16 ottobre 1970, n. 723, recante provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dalle calamità naturali verificatesi nei mesi di agosto, settembre e ottobre 1970 è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, primo comma, le parole: « dal 7 ottobre al 7 novembre 1970 » sono sostituite dalle altre: « dal 7 ottobre 1970 al 30 giugno 1971 ».

L'articolo 2 è soppresso.

All'articolo 6, al secondo comma è aggiunto il seguente periodo: « Per le società cooperative e loro consorzi, iscritti rispettivamente nei registri prefettizi e nello schedario generale della cooperazione, la percentuale suddetta è ridotta al 50 per cento ».

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« Nei comuni indicati dall'articolo 1 è ammesso alla registrazione qualunque atto senza le penalità dovute per avvenuto decorso dei termini nei casi in cui la scadenza di questi sia coincisa con la data della calamità o sia avvenuta nei 30 giorni successivi, e sempre che la presentazione per la registrazione avvenga entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

Dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:

« Art. 10-*bis*. — Le imprese che hanno avuto perdite per danneggiamenti o distruzioni verificatisi nell'ottobre 1970 nei comuni di cui all'articolo 1 possono avvalersi del disposto di cui all'articolo 112 del testo unico sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, ancorchè non costituite sotto forma di società di capitali o comunque non tassabili in base al bilancio, secondo i criteri di determinazione enunciati all'articolo 99 del citato testo unico.

Per i soggetti tassabili in base al bilancio in forza dell'articolo 104 dello stesso testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, non si applica la condizione di cui al secondo comma dell'articolo 112 del testo unico sopra richiamato.

Per la determinazione delle perdite di esercizio gli uffici distrettuali si avvalgono delle informative degli organi della guardia di finanza, di perizie degli uffici tecnici erariali, degli elementi dedotti da dirette verifiche o delle probanti documentazioni prodotte dai soggetti interessati ».

All'articolo 11, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Nei comuni indicati nell'articolo 1 si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 29, primo e secondo comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nel testo sostituito dall'articolo 31 della legge 31 maggio 1964, n. 357 ».

All'articolo 12, le parole: « in dodici rate » sono sostituite dalle altre: « in diciotto rate ».

Dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente:

« Art. 13-*bis*. — Ai comuni di cui al precedente articolo 1 e all'amministrazione provinciale di Genova è concesso un contributo dello Stato pari all'ammontare delle minori entrate derivanti sia da sgravi fiscali di tributi non dovuti, in tutto o in parte, relativamente all'ultimo quadrimestre del 1970 e all'intero anno 1971, sia da diminuzione di redditi patrimoniali conseguenti alla distruzione o a danneggiamenti di beni provocati dalle calamità indicate nel predetto articolo 1, nonchè delle minori entrate derivanti dalle imposte di consumo e dal contributo speciale di cura da riscuotersi in partita di giro ai sensi dell'articolo 9 della legge 4 marzo 1958, n. 174, e successive modificazioni.

La misura del contributo è determinata in base alle entrate accertate nel 1970, per i tributi riscuotibili mediante ruolo e per il contributo speciale di cura, e in base al gettito nell'anno 1969, aumentato dell'incremento medio verificatosi nell'ultimo biennio, per le imposte di consumo.

La concessione dei contributi previsti nel presente articolo è disposta con decreto del Ministro per l'interno, da emanarsi entro sessanta giorni dalla ricezione presso il Ministero dell'interno stesso della deliberazione dei consigli comunali o provinciali interessati, sottoposta all'approvazione dell'organo di controllo competente ad approvare il bilancio di previsione.

I comuni e la provincia di cui al primo comma del presente articolo sono autorizzati, anche in deroga ai limiti stabiliti dai contratti con le tesorerie, a richiedere anticipazioni di cassa in relazione ai minori introiti derivanti dall'applicazione del presente decreto.

Tali anticipazioni potranno servire per il pagamento di spese correnti per i ratei dei mutui scadenti nell'ultimo quadrimestre del 1970 e del 1971.

Gli interessi su tali anticipazioni sono a carico dello Stato.

Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1971 ».

Prima dell'articolo 14, il titolo: « Disposizioni per i servizi di pronto soccorso » è sostituito dal seguente: « Interventi di pronto soccorso ».

L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

« Per provvedere alle necessità urgenti, ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, a seguito delle calamità naturali verificatesi nei mesi di agosto, settembre e ottobre 1970, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1970.

Ai lavori da eseguirsi ai sensi del precedente comma, provvedono, secondo la rispettiva competenza, il presi-

dente del Magistrato per il Po ed i competenti provveditorati regionali alle opere pubbliche in base alle norme del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, quale risulta modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 2 febbraio 1969, n. 7, entro i limiti delle somme che saranno ad essi assegnate dal Ministero dei lavori pubblici, ai sensi della legge 23 febbraio 1952, n. 100 ».

Dopo l'articolo 14 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 14-*bis*. — Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento necessari per il ripristino delle comunicazioni sulla rete delle strade statali e per il collegamento viario provvisorio della rete anzidetta nelle zone sinistrate di cui al presente decreto, da effettuarsi a cura dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, è autorizzata la spesa di lire 1.400 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1970, per essere assegnata alla medesima Azienda nazionale autonoma delle strade.

Ai fini del presente articolo, i capi compartimento della viabilità e dell'ANAS sono autorizzati, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni, e dell'articolo 25, lettera *e*), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, a disporre l'esecuzione immediata dei lavori con il sistema della economia ».

« Art. 14-*ter*. — E' autorizzata la spesa di lire 100 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1970, per provvedere, a totale carico dello Stato, nel territorio della provincia di Genova, al ripristino, con i provvedimenti tecnicamente indispensabili, delle opere a difesa marittima dell'abitato, distrutte o danneggiate dall'alluvione dei giorni 7, 8 e 9 ottobre 1970, nonché di ogni altra opera nell'ambito del demanio marittimo, comprese quelle relative alle escavazioni ».

Opere pubbliche ed abitati

« Art. 14-*quater*. — E' autorizzata la spesa di lire 12.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno finanziario 1970, di lire 3.500 milioni per l'anno finanziario 1971 e di lire 3.500 milioni per l'anno finanziario 1972, per provvedere, in conseguenza delle calamità naturali verificatesi nei mesi di agosto, settembre e ottobre 1970:

a) al ripristino dei danni alle opere pubbliche di conto dello Stato;

b) al ripristino, a totale carico dello Stato, delle opere idrauliche classificate e non classificate;

c) al ripristino, a totale carico dello Stato, di edifici pubblici e di uso pubblico, di acquedotti, fognature ed altre opere igieniche, di edifici scolastici e scuole materne, di case comunali, di alloggi di proprietà comunale e degli istituti provinciali autonomi case popolari, di edifici di culto, di ospedali e di ogni altra opera di interesse degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza e loro consorzi;

d) alla riparazione ed alla ricostruzione di strade comunali e provinciali, nonché di strade non statali ancora non classificate;

e) al consolidamento di abitati, anche se non compresi nella tabella *D*) allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445;

f) alla concessione di contributi nella spesa occorrente per la riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione;

g) al ripristino delle opere di conto dello Stato e delle opere di interesse degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza e loro consorzi, comunque finanziate, in corso di esecuzione al momento degli eventi calamitosi e limitatamente alla parte di lavori già eseguita.

Il ripristino delle opere da realizzare a cura e spese dello Stato può essere effettuato in sede più adatta e con strutture e dimensioni diverse da quelle preesistenti, qualora sia necessario far corrispondere le opere stesse ad esigenze idrauliche, idrogeologiche, o alle esigenze della tecnica moderna e della programmazione economica ».

« Art. 14-*quinquies*. — Ai lavori da effettuarsi ai sensi dell'articolo precedente provvedono, secondo la rispettiva competenza, il Magistrato alle acque, il Magistrato per il Po ed i provveditorati regionali alle opere pubbliche.

Gli uffici di cui al comma precedente possono delegare l'esecuzione dei lavori di competenza di comuni, province ed altri enti pubblici agli enti medesimi quando questi forniscano garanzie di provvedere con adeguate attrezzature tecniche e ne facciano richiesta entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Gli uffici del genio civile esercitano, in tali casi, la vigilanza sull'esecuzione delle opere. Al pagamento dei certificati di acconto nonché al collaudo ed alla liquidazione dei lavori provvedono gli uffici di cui al primo comma ».

« Art. 14-*sexies*. — E' concessa una sovvenzione straordinaria di lire 750 milioni all'Istituto autonomo per le case popolari di Genova, per l'acquisto di edifici destinati ad alloggio degli alluvionati rimasti senza casa a seguito degli eventi calamitosi di cui al primo comma dell'articolo 1, nonché per lavori ed opere di manutenzione straordinaria di fabbricati di proprietà dell'Istituto danneggiati dagli eventi stessi.

Le disponibilità per far fronte all'onere di cui al precedente comma sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1970 ».

« Art. 14-*septies*. — I contributi previsti dalla lettera *f*) dell'articolo 14-*quater* per la riparazione e ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione sono concessi, sull'ammontare della spesa effettivamente occorrente:

a) nella misura del 90 per cento, quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di non più di tre vani e accessori;

b) nella misura dell'80 per cento, quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di quattro o cinque vani ed accessori;

c) nella misura del 70 per cento negli altri casi.

All'accertamento della consistenza dei fabbricati, agli effetti del comma precedente, qualora sia contestata la corrispondenza alla realtà delle schede del nuovo catasto edilizio urbano o queste siano distrutte o perdute, provvede l'ufficio tecnico erariale.

Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 9 aprile 1955, n. 279.

L'ammontare dei contributi di cui ai commi precedenti non può superare la somma di lire 5 milioni per ciascuna unità immobiliare.

Il limite indicato nel precedente comma non si applica per la riparazione o ricostruzione di alloggi di proprietà degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare e degli edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale ».

« Art. 14-*octies*. — Le domande per la concessione dei contributi previsti dall'articolo precedente, corredate dal computo metrico estimativo dei lavori, debbono essere presentate, in esenzione da bollo, ai competenti uffici del genio civile, entro il termine perentorio di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono chiedere di essere ammessi al godimento delle agevolazioni previste nel precedente articolo anche i soggetti che abbiano iniziato od eseguito il ripristino degli immobili di loro proprietà prima dell'intervento statale.

La concessione delle agevolazioni è subordinata alla condizione che il competente ufficio del genio civile abbia accertato l'entità del danno prima del completamento dei lavori e che questi corrispondano all'accertamento effettuato.

I provveditorati regionali alle opere pubbliche — previo accertamento, da parte dell'ufficio del genio civile, della natura e dell'entità dei danni subiti dagli immobili — possono corrispondere ai proprietari che ne facciano richiesta anticipazioni sulla somma presumibilmente dovuta per contributo, in misura pari al 50 per cento del contributo stesso, ove l'importo delle spese di riparazione o ricostruzione superi le lire 2 milioni e 500 mila, ed al 60 per cento ove l'importo stesso non superi tale somma ».

« Art. 14-*novies*. — Per i fabbricati di proprietà di cooperative edilizie si applica soltanto il limite di lire 5 milioni per ogni unità immobiliare.

I contributi sono concessi anche se i fabbricati da ricostruire o da riparare siano iscritti o abbiano titolo per essere iscritti nel catasto rurale.

All'accertamento delle dette caratteristiche provvedono gli uffici tecnici erariali su richiesta del competente ufficio del genio civile ».

« Art. 14-*decies*. — Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, emanato di concerto con il Ministro per il tesoro, sono indicati gli abitati non compresi nelle tabelle di cui alla legge 9 luglio 1908, n. 445, che sono da consolidare ».

« Art. 14-*undecies*. — Il ripristino delle strade provinciali, nonché delle opere idrauliche classificate e non classificate, può essere eseguito anche nei tratti ricadenti nel territorio di comuni non direttamente interessati dagli eventi calamitosi, quando ciò si renda necessario per assicurare la funzionalità delle opere ».

« Art. 14-*duodecies*. — Per l'esecuzione dei lavori di ripristino definitivo delle strade statali ricadenti nei compartimenti per la viabilità di Genova e Torino, comprese le spese di consolidamento, di risanamento, di difesa ed eventuali indennità di espropriazione, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo.

Per accertate esigenze tecniche ed idrauliche l'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata ad attuare i ripristini anche mediante la realizzazione di varianti parziali ai tracciati stradali preesistenti.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1970 per essere assegnata all'Azienda nazionale autonoma delle strade ».

« Art. 14-*terdecies*. — I lavori da eseguire in base al presente decreto sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge ».

L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

« E' autorizzata la spesa di lire 6.800 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1970, per provvedere ai seguenti immediati interventi:

a) assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza: lire 1.800 milioni;

b) contributi e sovvenzioni ai comuni ed alle province per eventi eccezionali. Erogazioni per provvidenze contingenti, ivi comprese quelle destinate a soddisfare le esigenze abitative delle famiglie rimaste senza tetto: lire 5.000 milioni ».

All'articolo 16, infine, le parole « e 21 » sono sostituite con le altre « , 21 e 21-*bis* ».

Prima dell'articolo 21, il titolo: « Finanziamenti al Mediocredito centrale » è sostituito dal seguente: « Finanziamenti al Mediocredito centrale ed alla Cassa per il credito alle imprese artigiane ».

Dopo l'articolo 21 è aggiunto il seguente:

« Art. 21-*bis*. — Ai finanziamenti agevolati alle imprese artigiane si provvede mediante il fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane.

Il fondo di cui al precedente comma è aumentato di lire 1 miliardo.

Detto importo di lire 1 miliardo sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971 ».

Dopo l'articolo 23, è aggiunto il seguente:

Applicazione delle provvidenze
a favore del comune di Mignano Montelungo

« Art. 23-*bis*. — Le disposizioni del presente decreto si applicano anche al comune di Mignano Montelungo, in provincia di Caserta ».

Dopo l'articolo 24 è aggiuto il seguente:

« Art. 24-*bis*. — Le disposizioni del titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e modificato con la legge 18 marzo 1968, n. 403, sono prorogate al 31 dicembre 1973 ».

All'articolo 25, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto in lire 21.750.000.000 per l'anno finanziario 1970 ed in lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1971 si provvede:

per l'anno 1970, quanto a lire 9.750 milioni ed a lire 12 miliardi, rispettivamente con riduzione dei fondi di cui ai capitoli 3523 e 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo;

per l'anno 1971, per lire 5 miliardi con le disponibilità di cui al primo comma e per lire 5 miliardi, rispettivamente per lire 1 miliardo e lire 4 miliardi, con riduzione dei fondi di cui ai capitoli 3523 e 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 dicembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — RESTIVO — REALE — PRETI — LAURICELLA — GAVA — DONAT-CATTIN — GIOLITTI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1970, n. **980**.

Soppressione dell'istituto tecnico femminile di Volterra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1968, con il quale è stato istituito l'istituto tecnico femminile di Volterra;

Considerato che dal 1° ottobre 1966 il predetto istituto ha di fatto cessato di esistere;

Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per lo interno e per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1966 è soppresso l'istituto tecnico femminile di Volterra.

Il patrimonio e le dotazioni del predetto istituto sono devolute all'istituto tecnico femminile di Pisa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1970

SARAGAT

FERRARI AGGRADI — RESTIVO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 212. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1970, n. **981**.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto superiore pareggiato di magistero femminile « Suor Orsola Benincasa » di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto superiore pareggiato di magistero femminile « Suor Orsola Benincasa » di Napoli, approvato con regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2305 e modificato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 2442, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto superiore pareggiato di magistero femminile « Suor Orsola Benincasa » di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 11. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti:

Storia contemporanea;
Storia della lingua italiana;
Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
Letteratura cristiana antica.

Art. 12. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti:

Storia della filosofia moderna e contemporanea;
Filosofia del linguaggio;
Filosofia della scienza;
Storia della pedagogia;
Sociologia.

Art. 13. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere è aggiunto quello di « Letterature moderne comparate ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 217. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1970, n. **982**.

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del « S. Cuore » di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del « S. Cuore » di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del « S. Cuore » di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 104, relativo alla scuola di specializzazione in neurologia istituita con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1968, n. 1254, è modificato nel senso che il numero complessivo degli specializzandi da ammettere alla scuola è aumentato a trentacinque.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 216. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1970, n. **983**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 83. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti i seguenti:

Gestione aziendale;

Organizzazione e assistenza economico agraria (semestrale);

Pianificazione territoriale in agricoltura (semestrale);

Istituzioni e servizi internazionali in agricoltura (semestrale);

Tecnica della commercializzazione dei prodotti zootecnici (semestrale);

Produzione delle sementi per colture ortive e floreali;

Impianti e macchine per industrie agrarie;

Meccanizzazione delle aziende zootecniche (semestrale).

Nello stesso elenco all'insegnamento complementare di « Avicoltura e coniglicoltura» è tolta la limitazione « semestrale » ed avrà quindi durata annuale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 213. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1970, n. **984**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE RELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 15. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto il seguente: « Diritto penale commerciale ».

Art. 27, relativo alla scuola di applicazione forense è modificato nel senso che il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« La scuola svolge la sua attività con speciali esercitazioni, scritte oppure orali, nelle seguenti materie: diritto privato, diritto processuale civile, diritto penale, procedura penale, diritto amministrativo, diritto finanziario ».

Art. 28, relativo alla scuola suddetta è abrogato e sostituito dal seguente:

« Le esercitazioni di cui all'articolo precedente sono tenute di regola da professori di ruolo e incaricati della facoltà di giurisprudenza, ma possono essere anche affidate a persone estranee alla facoltà, di riconosciuta competenza ».

Art. 29, relativo alla scuola suddetta è abrogato e sostituito dal seguente:

« Alla scuola è preposto un direttore nominato, su proposta della facoltà di giurisprudenza, dal rettore dell'università, fra i professori ordinari di essa facoltà i quali svolgano esercitazioni presso la scuola.

Il direttore è assistito da un consiglio direttivo, da lui presieduto e composto di due professori di ruolo, designati dalla facoltà di giurisprudenza fra i suoi membri che svolgono esercitazioni presso la scuola, di un presidente di sezione di corte di appello designato dal primo presidente della corte d'appello di Venezia e dal presidente dell'ordine degli avvocati e procuratori di Padova e Venezia.

Il direttore e il consiglio direttivo durano in carica per un triennio accademico ».

Art. 31, relativo alla scuola suddetta è modificato nel senso che il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Gli iscritti che abbiano seguito con diligenza e profitto almeno per un anno le esercitazioni svolte durante un anno accademico dalla scuola, possono ottenere un certificato degli studi compiuti, rilasciato dal direttore e controfirmato dal presidente della facoltà di giurisprudenza e dal rettore ».

Art. 87. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto il seguente: « Fisiochinesiterapia e riabilitazione ».

Dopo l'art. 231 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola speciale per storici dell'arte medioevale e moderna e conservatori dei beni artistici.

Scuola speciale per storici dell'arte medioevale e moderna e conservatori dei beni artistici
(Scuola diretta a fini speciali)

Art. 232. — La scuola speciale per storici dell'arte medioevale e moderna e conservatori di beni artistici è istituita presso l'Università degli studi di Padova.

Art. 233. — La scuola ha lo scopo di formare il personale scientificamente, tecnicamente e professionalmente preparato per la conservazione e il restauro del patrimonio artistico italiano, e per le funzioni della carriera direttiva e di concetto dell'amministrazione delle antichità e belle arti.

Art. 233. — La scuola speciale cura la preparazione professionale dei conservatori delle opere d'arte.

Art. 234. — I corsi hanno insegnamenti teorici e sperimentali ed esercitazioni speciali, hanno la durata di un biennio e danno adito al conferimento del diploma di conservatore delle opere d'arte. Ogni anno di corso ha la durata di un anno accademico.

Art. 235. — Possono iscriversi alla scuola speciale i laureati in lettere, in filosofia, in pedagogia, in materie letterarie, in architettura, in ingegneria civile, nonchè gli studenti dei medesimi corsi di laurea che abbiano superato gli esami del primo biennio. L'iscrizione alla scuola si può conseguire anche mediante una prova di esame d'ammissione sostenuta davanti al consiglio della scuola e vertente su almeno cinque delle discipline oggetto degli insegnamenti.

Art. 236. — Gli iscritti alla scuola sono tenuti a versare le tasse, soprattasse e contributi secondo le disposizioni vigenti per gli studenti delle facoltà di lettere e filosofia.

Art. 237. — Il direttore della scuola speciale è il direttore dell'istituto di storia dell'arte. Il direttore della scuola può proporre al rettore la nomina di un insegnante della scuola a vicedirettore, con l'incarico di coadiuvarlo.

Art. 238. — Gli insegnanti della scuola speciale sono proposti annualmente dal direttore all'approvazione del consiglio di facoltà di lettere e filosofia. Il direttore può scegliere gli insegnanti tra i professori di ruolo e fuori ruolo, aggregati, liberi docenti, aiuti ed assistenti, i soprintendenti e direttori ed ispettori delle soprintendenze ai monumenti e gallerie, nonchè tra persone di riconosciuta competenza nelle rispettive specialità. Alle nomine provvede il rettore.

Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti che vi insegnano.

Art. 239. — Sono insegnamenti della scuola speciale:

1) Archeologia cristiana;
2) Storia dell'arte medioevale;
3) Storia dell'arte moderna;

4) Storia della critica d'arte;
5) Morfologia e tecnica del conoscitore;
6) Legislazione e amministrazione artistica;
7) Analisi formale e strutturale delle opere d'arte;
8) Storia e tecniche del restauro delle opere d'arte;
9) Museografia e conservazione delle opere d'arte;
10) Storia della grafica disegnativa e incisoria;
11) Numismatica;
12) Storia della miniatura;
13) Storia e tecnica delle arti minori (con corsi da stabilire annualmente sulla ceramica, il vetro, l'arazzo, i tessuti, etc.).

La scuola, a domanda degli iscritti, oltre ai precedenti, può istituire corsi di lezioni, conferenze ed esercitazioni affidati a competenti per settori particolari riguardanti la storia delle arti in Italia, in paesi stranieri, l'etnologia, le tradizioni popolari, le scienze ausiliarie, ed ogni altra specializzazione attinente alla preparazione professionale. Di ognuno degli insegnamenti sono integrative le esercitazioni e le attività sperimentali tra le quali la catalogazione, il disegno, la fotografia, il restauro nei suoi aspetti scientifici ed operativi.

Gli insegnamenti, le esercitazioni e la partecipazione alle attività sperimentali, si svolgono presso l'Istituto di storia dell'arte medioevale e moderna e presso le soprintendenze e i musei del Veneto. Nel biennio di studi un periodo di sei mesi è riservato ad un servizio volontario prestato dagli iscritti presso dette soprintendenze e musei.

Art. 240. — Il diploma è conferito agli iscritti sulla base di un certificato di frequenza dei corsi, delle esercitazioni e delle attività sperimentali e professionali, e di un esame generale sostenuto davanti al consiglio della scuola e vertente sui risultati dell'esperienza compiuta sia con gli insegnamenti comuni che con quelli speciali.

Art. 241. — Agli iscritti possono essere conferiti dal consiglio della scuola borse ed assegni di studio, il consiglio determina il numero e la misura delle borse e degli assegni di studio, in relazione alle disponibilità finanziarie, nonchè le modalità di conferimento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 214. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1970, n. **985**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 31. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo organico-biologico) sono aggiunti i seguenti:

Strutturistica chimica;
Chimica dei composti elemento-organici.

Nello stesso corso di laurea per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico è aggiunto quello di « Proprietà elettriche e magnetiche della materia ».

Art. 32, relativo alle norme del biennio di studi propedeutici del corso di laurea in chimica è modificato nel senso che il secondo e terzo comma sono abrogati e sostituiti dal seguente nuovo comma:

« L'iscrizione al corso di esercitazioni di analisi chimica qualitativa implica il superamento dell'esame di chimica generale ed inorganica entro la prima sessione di esami disponibile ».

Art. 34, relativo alle modalità degli esami di laurea è modificato nel senso che dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Consiste anche nella discussione di una tesina scritta riguardante argomenti di interesse chimico ».

Art. 36, relativo alle norme per il biennio di studi propedeutici del corso di laurea in chimica industriale è modificato nel senso che il quarto comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Le frequenze agli insegnamenti di: chimica organica, mineralogia, chimica analitica ed esercitazioni di disegno con elementi di macchine sono facoltative al biennio o al terzo anno di corso. Per ottenere la iscrizione al triennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli altri insegnamenti fissati per il biennio di studi ».

Art. 37, relativo alle norme per il triennio di applicazione del corso di laurea in chimica industriale è modificato nel senso che è soppressa la seguente frase: « Le stesse norme valgono per la chimica industriale e le esercitazioni rispettive ».

Art. 44. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti:

24) Biologia molecolare;
25) Fitogeografia.

Art. 47. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:

14) Biofisica;
15) Biologia molecolare;
16) Citologia;
17) Farmacologia applicata;
18) Genetica dei microorganismi.

Art. 50. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti i seguenti:

30) Geofisica mineraria;
31) Geofisica applicata;
32) Calcoli numerici e grafici;
33) Paleontologia stratigrafica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 215. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1970, n. 986.

Recupero e nuova ripartizione di quattro posti di assistente ordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 14 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, con il quale sono stati complessivamente istituiti per gli anni accademici dal 1966-67 al 1970-71, settemila posti di assistente ordinario;

Visto l'art. 15, comma primo, della stessa legge n. 62, concernente la riserva di assegnazione alle cattedre cui prestino servizio assistenti straordinari con almeno cinque anni di servizio retribuito, di un numero di posti corrispondenti a quello degli assistenti straordinari forniti del prescritto requisito di anzianità;

Visto i decreti del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343 e 4 luglio 1967, n. 639, con i quali, per l'anno accademico 1966-67, in applicazione del predetto art. 15, sono stati complessivamente ripartiti fra le cattedre dei vari atenei milleseicentotrentotto posti di assistente riservati, per concorso, agli assistenti straordinari forniti della prescritta anzianità di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, n. 1348, con il quale, per l'anno accademico 1967-68, in applicazione della riserva stessa sono stati ripartiti fra le cattedre dei diversi atenei cinquecentoventuno posti di assistente riservati per concorso agli assistenti straordinari forniti della prescritta anzianità di servizio;

Considerato che, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 15 della legge n. 62, i posti riservati, comunque non coperti debbono essere recuperati e fatti oggetto di una nuova ripartizione;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1968, n. 344; 12 marzo 1968, n. 602; 4 giugno 1968, n. 812; 5 giugno 1968, n. 821; 11 dicembre 1968, n. 1331; 27 maggio 1969, n. 325; 23 ottobre 1969, n. 919; 20 novembre 1969, n. 942; 23 marzo 1970, n. 254; 12 maggio 1970, n. 522; 13 giugno 1970, n. 603; 3 luglio 1970, n. 670 e 4 luglio 1970, n. 698, con i quali sono stati recuperati e nuovamente ripartiti, rispettivamente, ottantaquattro, settantaquattro, quattro, ottantanove, quaranta, ventuno, sei, uno, cinque, uno, dieci e uno posti di assistente ordinario già riservati, per concorso, agli assistenti straordinari;

Considerato che, a seguito dei risultati di altri concorsi riservati agli assistenti straordinari banditi ed espletati per i posti assegnati con i citati decreti presidenziali, altri quattro posti non risultano coperti o perchè i relativi concorsi sono andati deserti o perchè non è seguita la nomina in ruolo dello idoneo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1970, n. 698, concernente la ripartizione di quaranta posti di assistente ordinario rimasti disponibili sul contingente dei posti istituiti per l'anno accademico 1969-70;

Ravvisata la necessità di provvedere ad una parziale rettifica del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1970, n. 698, in rapporto alle esigenze prospettate dalla facoltà di architettura dell'Università di Firenze;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

I quattro posti di assistente ordinario, già attribuiti alle seguenti cattedre dei sottoindicati atenei, sono recuperati dal contingente riservato:

	Numero dei posti
UNIVERSITÀ DI GENOVA	
Facoltà di ingegneria:	
cattedra di tecnica ed economia dei trasporti (decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, n. 1348)	1
UNIVERSITÀ DI MILANO	
Facoltà di medicina e chirurgia:	
cattedra di tisiologia (decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, n. 1348)	1
UNIVERSITÀ DI PAVIA	
cattedra di anatomia ed istologia patologica (decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343)	1
UNIVERSITÀ DI NAPOLI	
Facoltà di agraria:	
cattedra di chimica agraria (decretò del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343)	1

Art. 2.

I quattro posti di assistente ordinario, come sopra recuperati, vengono ripartiti come appresso:

	Numero dei posti
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA	
Università di Roma:	
1) cattedra di procedura penale II	1
FACOLTÀ DI MAGISTERO	
Università di Roma:	
1) cattedra di psicologia dell'età evolutiva	1
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA	
Università di Roma:	
1) 1ª cattedra di patologia ostetrica e ginecologica	1
FACOLTÀ DI CHIMICA INDUSTRIALE	
Università di Bologna:	
1) cattedra di chimica industriale II	1

Art. 3.

Il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1970, n. 698, è rettificato nella sola parte relativa all'assegnazione del posto di assistente alla cattedra di pianificazione territoriale urbanistica della facoltà di architettura dell'Università di Firenze nel senso che il posto stesso deve intendersi, invece, attribuito alla cattedra di unificazione edilizia e prefabbricazione della stessa facoltà della medesima Università di Firenze.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 novembre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 1. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1970, n. **987.**

Autorizzazione all'Università di Milano ad acquistare un immobile.

N. 987. Decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Milano viene autorizzata ad acquistare l'immobile sito in Milano, via Viotti 3/5 di cui l'Università è risultata aggiudicataria per il prezzo di L. 120.500.000 all'asta pubblica del 16 dicembre 1969 indetta dal tribunale di Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 176. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1970, n. **988.**

Estinzione della istituzione « Saglietto Lenzi », con sede in Costigliole d'Asti.

N. 988. Decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la istituzione « Saglietto Lenzi », con sede in Costigliole d'Asti (Asti), viene dichiarata estinta ed il residuo patrimonio devoluto al locale ente comunale di assistenza.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 185. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1970, n. **989.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Antonio, nel comune di Capo d'Orlando.

N. 989. Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Patti in data 22 agosto 1969, integrato con dichiarazioni 7 gennaio e 2 maggio 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Antonio, in contrada Forno Basso del comune di Capo d'Orlando (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 197. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1970, n. **990.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giuseppe, nel comune di Carapelle.

N. 990. Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ascoli Satriano in data 10 aprile 1969, integrato con dichiarazioni del 10 aprile 1969, 2 febbraio e 17 giugno 1970, relativo alla erezione della parrocchia di San Giuseppe, nel comune di Carapelle (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 198. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1970, n. **991.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Antonio, nel comune di Arbus.

N. 991. Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ales in data 3 dicembre 1968, integrato con dichiarazioni 12 dicembre 1969 e 20 gennaio 1970, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Antonio, in località « Santadi » del comune di Arbus (Cagliari).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 199. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1970, n. **992.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Febronia, nel comune di Patti.

N. 992. Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Patti in data 8 dicembre 1969, integrato con dichiarazioni 12 gennaio e 2 maggio 1970, relativo all'erezione della parrocchia di S. Febronia, in rione Case Nuove del comune di Patti (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 200. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1970, n. **993.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Croce, nel comune di Catania.

N. 993. Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Catania in data 13 gennaio 1966, integrato con due prospetti in data 24 ottobre 1968 e 18 dicembre 1969, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Croce, in Villaggio S. Agata del comune di Catania.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 224. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1970, n. **994.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Romano diacono e martire, in Milano.

N. 994. Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 27 settembre 1968, integrato con dichiarazione 31 gennaio 1969 e con altro decreto 29 settembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di San Romano diacono e martire, nel quartiere Gallaratese di Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 238, *foglio n.* 202. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1970.

Dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1968, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 235, con il quale il dott. Maurizio Artom Celli fu nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Torino;

Vista la dichiarazione in data 11 maggio 1970 con la quale il dott. Maurizio Artom Celli ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio;

Visti i pareri favorevoli espressi, per l'accoglimento delle dimissioni sopracitate, dall'ispettore del tesoro delegato alla vigilanza della borsa valori di Torino, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dall'11 maggio 1970, sono accettate le dimissioni rassegnate dal dott. Maurizio Artom Celli dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Torino.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1970

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1970
Registro n. 33 *Tesoro, foglio n.* 387

(12027)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1970.

Durata dei corsi di insegnamento complementare per apprendisti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 10, terzo comma, della legge 19 gennaio 1955, n. 25, il quale prevede che le ore destinate all'insegnamento complementare degli apprendisti sono determinate dai contratti collettivi di lavoro o, in difetto, da decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per la pubblica istruzione;

Considerato che non tutti i contratti collettivi di lavoro hanno disciplinato la durata dell'insegnamento complementare e che un notevole numero di apprendisti appartiene a categorie professionali per le quali non sono stati stipulati contratti collettivi di lavoro;

Decreta:

Nei casi in cui il numero delle ore da destinare all'insegnamento complementare non sia stato determinato da contratti collettivi di lavoro, i corsi di insegnamento complementare per apprendisti dovranno avere, a decorrere dal 1° gennaio 1971, la durata di duecento ore complessive annue, ripartite in otto ore settimanali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

(12201)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1970.
Nomina di un componente del Consiglio superiore della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, relativo alla riforma del Consiglio superiore della marina mercantile;

Visto il proprio decreto 28 novembre 1969, con il quale è stato ricostituito il Consiglio superiore della marina mercantile per il quadriennio 1969-1973 ed è stato nominato membro del consiglio stesso, fra altri, il dott. Giuseppe Gallo, quale rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Visto il foglio n. 3768 del 5 agosto 1970, con il quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha destinato l'ing. Crescenzo Bellei, quale rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in sostituzione del dott. Giuseppe Gallo, collocato a riposo;

Decreta:

Dal 1° agosto 1970 l'ing. Crescenzo Bellei è nominato membro del Consiglio superiore della marina mercantile, in sostituzione del dott. Giuseppe Gallo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 luglio 1970

Il Ministro: MANNIRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1970
Registro n. 5 Marina mercantile, foglio n. 240

(12286)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1970.
Circoscrizione territoriale degli uffici consolari di 2ª categoria dipendenti dal consolato generale in Porto Alegre (Brasile).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento della amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico

Le circoscrizioni dei sottoindicati uffici consolari di 2ª categoria dipendenti dal consolato generale in Porto Alegre (Brasile) sono così stabilite:

Vice consolato di 2ª categoria in Caxias do Sul: municipi della circoscrizione di Nova Petropolis, Farroupilha, Gramado, Canela, S. Francisco de Paula, Antonio Prado, Felix da Cunha, S. Marcos, Bom Jesus;

Agenzia consolare di 2ª categoria in Erechim: Getulio Vargas, Maximiliano de Almeida, Marcelino Ramos, Herval Grande, Sertao, Sananduva, Paim Filho, Viadutos Jacutingà, Barao de Cotegipe, Campinas do Sul;

Agenzia consolare di 2ª categoria in Garibaldi: Bento Gonçalves, Veranopolis, Nova Prata, Nova Bassano, Nova Brescia, Encantado, Vista Alegre, Carlos Barbosa, Lajeado;

Agenzia consolare di 2ª categoria in Passo Fundo: Cruz Alta, Carazinho, Lagôa Vermelha, Vacaria, Soledade, Ibiraiàras, Marau, Tapera, Santa Barbare do Sul;

Agenzia consolare di 2ª categoria in Santa Maria: Cachoeira do Sul, Restinga Seca, Sao Pedro do Sul, Fascinal do Soturno, Dona Francisca, Agudo, Silveira Martins, Formigueiro, Sao Sepé, Julio de Castilhos, Tupanciretâ, Jaguarì, General Vargas, Matas, Cacequì;

Agenzia consolare di 2ª categoria in Sarandì: Palmeira das Missoes, Saberì, Frederico Westphalem, Caiçara, Iraì, Planalto, Nonoai, Ronda Alta, Rondinha, Rodeio Bonito, Costantina, Alpestre, Chapada, Criciumal, Tenente Portela, Campo Novo;

Agenzia consolare di 2ª categoria in Uruguaiana: Itaqui, Sao Borja, Sao Luiz Gonzaga, Santiago, Sao Francisco de Assis, Alegrete, Bocoroca, S. Antonio das Missoes, Sao Nicolau, Cerro Largo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1970

Il Ministro: MORO

(12275)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1970.
Circoscrizioni territoriali degli uffici di 2ª categoria dipendenti dal consolato generale in San Paolo (Brasile).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico:

Le circoscrizioni dei sottoindicati uffici consolari di 2ª categoria, dipendenti dal consolato generale in san Paolo (Brasile) sono così stabilite:

Agenzia consolare di 2ª categoria in Campo Grande: Municipi di Alto Araguaia, Itiquira, Pedro Gomes, Coxim Rio Verde de Mato Grosso, Rio Negro, Camapuà, Cassilandia Coaguinho, Rochedo, Inocencia, Paranaiba, Aparecida de Taboado, Agua Clara, Rio Pardo, Jaraguari, Sidrolandia, Tres Lagoas, Brasilandia, Maracajù, Rio Brilhante, Nova Andradina, Bataguaçù,, Anaurilandia, Bataiporà, Ivinhema, Gloria de Dourados, Jateì, Fatima de Sul, Dourados, Itapora, Ponta Porà, Carapò, Naviraì, Amambaì, Terenos;

Agenzia consolare di 2ª categoria in Cuiabà: municipi di Aripuanà, Portos dos Gauchos, Luciara, Arenapolis, Nortelandia, Diamantino, Mato Grosso, Alto Paraguà, Barra dos Bugres, Nobres, Rosario Ceste, Caceres, Varzca Grande, Chapa de Guimaraes, Acorizai, N.S. do Livramento, S. Antonio Leverger, Jaciarà, D. Aquino, Poxoreu, General Carneiro, Barra do Garças, Torixoreu, Tesouro, Barao de Nelgaco, Poconè, Alto Garèas, Rondono, Guiratinga, Ponte Branca, Araguainha;

Agenzia consolare di 2ª categoria in Corumbà: municipi di Ladario, Porto Murtinho, Caracol, Bela Vista, Antonio Joao, Guia Lopes, Jardim, Nicaque, Sao Sebastiao, Bonito, Miranda, Aquidauana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1970

Il Ministro: MORO

(12274)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera e di parte del territorio comunale di Salve.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Lecce per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 2 dicembre 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona costiera e parte del territorio comunale di Salve;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Salve (Lecce);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, situata lungo la strada che collega Gallipoli a capo S. Maria di Leuca, tra le serre Folitte e la costa jonica sabbiosa e orlata di dune, presenta ancora intatta la sua originaria bellezza e composizione naturale — caratterizzata da macchie verdi ed essenze locali — sì da formare un quadro panoramico di grande suggestività;

Decreta:

La zona costiera e parte del territorio del comune di Salve (Lecce) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tutta la predetta area è delimitata nel modo seguente:

a *nord*: con il territorio comunale di Presicce;

ad *ovest*: con il mare Jonio;

ad *est*: con il territorio comunale di Alessano;

a *sud*: con il territorio comunale di Morciano di Leuca.

Poligonali:

Tutto il territorio comunale eccettuato il centro abitato di Salve e della frazione di Ruggiano secondo la perimetrazione effettuata dal consiglio comunale ex legge 6 agosto 1967, n. 765 e di quella di ampliamento prevista in detti centri dal programma di fabbricazione in corso di redazione a norma della stessa legge.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lecce.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Bari curerà che il comune di Salve provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 17 ottobre 1970

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
ROMITA

Il Ministro per la marina mercantile
MANNIRONI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Lecce

L'anno millenovecentosessantotto, il giorno 2 (due) dicembre alle ore 19, nella sala delle adunanze dell'amministrazione provinciale di Lecce, previa regolare convocazione, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lecce per discutere il seguente argomento posto all'ordine del giorno diramato con raccomandata n. 219 del 23 novembre 1968.

SALVE: Vincolo panoramico della zona costiera e del rimanente territorio comunale.

(*Omissis*).

La commissione passa, quindi, a deliberare la zona da sottoporre a vincolo, zona che rimane contraddistinta, sulla cartografia alligata con largo tratteggio in rosso e segnata dai confini seguenti e dalle poligonali appresso indicate:

Confini:

a *nord*: con il territorio comunale di Presicce;

ad *ovest*: con il mare Ionio;

ad *est*: con il territorio comunale di Alessano;

a *sud*: con il territorio comunale di Morciano di Leuca.

Poligonali:

Tutto il territorio comunale eccettuato il centro abitato di Salve e della frazione di Ruggiano secondo la perimetrazione effettuata dal consiglio comunale ex legge 6 agosto 1967, n. 765 e di quella di ampliamento prevista in detti centri dal programma di fabbricazione in corso di redazione a norma della stessa legge.

La commissione delibera all'unanimità di includere nell'elenco delle bellezze di insieme della provincia di Lecce a norma dei commi terzo e quarto dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le zone costiere e la parte del territorio comunale di Salve, così come tratteggiato in rosso e delimitato nell'acclusa cartografia che è parte integrante del presente verbale.

Propone che il territorio comunale di Salve per la parte descritta, delimitata e specificata nelle premesse venga dichiarato di notevole interesse pubblico ed assoggettato ai vincoli ed alle norme della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dal relativo regolamento di attuazione del 3 giugno 1940, n. 1357, quale bellezza naturale di insieme a termini dell'art. 1 della stessa legge 1497 commi terzo e quarto.

(*Omissis*).

(11865)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1970.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Varese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Visto il proprio decreto in data 16 ottobre 1950, con il quale si è provveduto alla ricostituzione della commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Varese;

Vista la nota n. 6580 in data 28 aprile 1970, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Varese ha comunicato che la locale Associazione degli industriali ha chiesto la sostituzione del proprio rappresentante dott. Sandro Viola dimissionario, con il sig. Carlo Piermartini;

Decreta:

Il sig. Carlo Piermartini è chiamato a far parte della commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Varese in sostituzione del dott. Sandro Viola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(12097)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1970.

Concessioni in materia di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modificazioni, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il decreto interministeriale 8 giugno 1970 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 1° luglio 1970;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 18 settembre 1970;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, comma secondo, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di importazione temporanea, prorogate per ultimo con il decreto interministeriale 8 giugno 1970:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Internegativi (secondi negativi ricavati con procedimenti speciali per la stampa di copie a colori di film), con o senza copia guida positiva originale per ciascun film e per ciascun tipo di formato di edizione del film stesso, occorrenti alla stampa delle copie di film dei quali sia stata già importata a titolo definitivo una copia (con validità fino al 10 ottobre 1970)	11 ottobre 1970	10 aprile 1971
2. Pellicole cinematografiche, impressionate e/o sviluppate, nonchè fili e nastri magnetici incisi, occorrenti al coproduttore italiano di film riconosciuti di coproduzione con l'estero, non maggioritaria italiana, per visione, controllo tecnico e lavorazioni varie allo scopo di approntare l'edizione nazionale del film stesso (con validità fino al 25 ottobre 1970)	26 ottobre 1970	25 aprile 1971
3. Matrici di film dei quali sia stata già importata a titolo definitivo, la copia di lavorazione, occorrenti per la stampa di copie positive a colori col sistema tecnicolor (con validità fino al 17 novembre 1970)	18 novembre 1970	17 maggio 1971
4. Negativi di film, di cui sia stata già importata a titolo definitivo una copia con o senza guida positiva originale per ciascun film e per ciascun tipo di formato di edizione del film stesso, da impiegare per la stampa diretta di copie positive, per lo sfruttamento sul mercato italiano, oppure per la produzione di internegativi e controtipi del film, sia in colore che in bianco e nero (con validità fino al 25 dicembre 1970)	26 dicembre 1970	25 giugno 1971

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1970

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per il commercio con l'estero
ZAGARI

(12048)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1970.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa edilizia casa mia - Società a r. l. », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 25 ottobre 1970 alla società « Cooperativa edilizia casa mia - Società a r. l. », con sede in Roma, attualmente in liquidazione ordinaria, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa edilizia casa mia - Società a r. l. », con sede in Roma, costituita per rogito notaio Angelo Zanghi in data 6 agosto 1945 (ed attualmente in liquidazione ordinaria), è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Pier Giorgio Benigni ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(11830)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1970.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pisa ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1971.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1971 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pisa;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pisa è autorizzata ad esigere per l'anno 1971 è stabilita nella misura di L. 2,20 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1971 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pisa sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 25 novembre 1970

p. *Il Ministro*: MAMMÌ

(11833)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1970.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Catania.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 2407 del 22 luglio 1969, con il quale l'amministrazione provinciale di Catania ha deliberato di accogliere l'istanza avanzata dal comune di Piedimonte Etneo per la provincializzazione della strada vicinale « Fossagliastro » dalla strada statale n. 120 dell'Etna e delle Madonie alla strada provinciale n. 142 (nei pressi della progressiva chilometrica 0 + 500), dell'estesa di km. 1 + 400 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto n. 911 del 21 luglio 1970, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti di cui all'articolo 4/*d* della succitata legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse della lunghezza di chilometri 1 + 400 è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1970

Il Ministro: LAURICELLA

(11951)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1970.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica esercitata dalla « Ditta Lazzari Elio », con sede in Firenzuola.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate al trasferimento all'ENEL;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 686537 dell'11 febbraio 1964 con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'ENEL ai sensi del n. 8) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti dell'impresa « Ditta Lazzari Elio », con sede in Firenzuola (Firenze);

Considerato che l'impresa suddetta ha distribuito, per un biennio a partire dall'agosto del 1968, energia elettrica acquistata da terzi e che tali acquisti risultano dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti;

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento dell'impresa anzidetta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Ritenuto che l'impresa « Ditta Lazzari Elio », con sede in Firenzuola (Firenze), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa « Ditta Lazzari Elio », con sede in Firenzuola (Firenze), è trasferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione alla impresa « Ditta Lazzari Elio », con sede in Firenzuola (Firenze), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nello art. 4 della legge 6 dicembre 1962, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1970

Il Ministro: GAVA

(12047)

DECRETO PREFETTIZIO 10 novembre 1970.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Foggia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il proprio decreto n. 10705/3ª in data 7 marzo 1968 con cui è stato provveduto alla ricostituzione del consiglio provinciale di sanità per il triennio 1968-1971;

Vista la nota n. 1859 in data 15 settembre 1970 del medico provinciale di Foggia, relativa alla sostituzione nel consiglio provinciale di sanità del direttore sanitario degli ospedali riuniti di Foggia con il prof. Celestino Del Bianco, direttore sanitario dell'Ospedale maternità provinciale;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il prof. Celestino Del Bianco, direttore sanitario dello ospedale maternità provinciale di Foggia è rominato componente del consiglio provinciale di sanità.

Foggia, addì 10 novembre 1970

Il prefetto: DI CAPRIO

(12078)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modifica allo statuto del consorzio di bonifica della Capitanata, con sede in Foggia

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 7252 in data 1° dicembre 1970, è stata approvata una modifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del consorzio di bonifica della Capitanata, con sede in Foggia, deliberata dal commissario straordinario in data 6 ottobre 1970.

(12102)

Modifiche allo statuto del consorzio di bonifica Terre Vecchie, con sede in Ferrara

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 7275, in data 1° dicembre 1970, sono state approvate alcune modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del consorzio di bonifica Terre Vecchie, con sede in Ferrara, deliberato dal consiglio dei delegati in data 26 giugno 1970.

(12104)

Modifiche allo statuto del consorzio di bonifica Roggia Capriana, con sede in Capriano del Colle

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 7145-7396, in data 1° dicembre 1970, sono state approvate alcune modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del consorzio di bonifica Roggia Capriana, con sede in Capriano del Colle (Brescia), deliberato dal consiglio dei delegati in data 31 maggio 1970.

(12103)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1970, registro n. 100 Pubblica istruzione, foglio n. 152, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal professore di ruolo Bogotto Silvio avverso l'esclusione dalla partecipazione al concorso a posti di preside negli istituti tecnici commerciali e per geometri, indetto con decreto ministeriale 5 settembre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 maggio 1967.

(12099)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato, in data 11 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1970, registro n. 11, foglio n. 326, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato — pervenuto al Ministero competente il 30 dicembre 1968 — proposto da Mazzola Luigia avverso il provvedimento con cui la giunta provinciale amministrativa di Milano, in data 18 luglio 1968, accoglieva il ricorso proposto dal sig. Ruzza Angelo contro il rifiuto del sindaco di Bresso di concedere l'autorizzazione per trasferire il suo esercizio per la vendita di articoli di profumeria.

(12158)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della società « Cooperativa taxisti de La Spezia », con sede in La Spezia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 19 novembre 1970, il dott. Goffredo Scatena è stato nominato liquidatore della società « Cooperativa taxisti de La Spezia », con sede in La Spezia, costituita per rogito Merola in data 20 giugno 1952, in sostituzione del sig. Pietro D'Ambrosio, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

(12037)

Scioglimento di quarantatre società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 novembre 1970 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

1) edilizia « Lauretta », con sede in Genova, costituita per rogito Emiliano Verde in data 29 novembre 1963, rep. 153881;

2) edilizia « San Giovanni Battista », con sede in Casarza Ligure (Genova), costituita per rogito Ferrando in data 7 ottobre 1965, rep. 17012;

3) edilizia « Il Sogno », con sede in Chiavari (Genova), costituita per rogito Messuti in data 13 luglio 1958, rep. 6134;

4) edilizia « Ronchese », con sede in Ronco Scrivia (Genova), costituita per rogito Morello in data 24 aprile 1964, rep. 129035;

5) edilizia « Bordighera ACLI Casa », con sede in Bordighera (Imperia), costituita per rogito Lomazzi in data 21 aprile 1958, rep. 9137;

6) edilizia « La Marina », con sede in Savona, costituita per rogito Giacardi in data 18 novembre 1954, rep. 2403;

7) edilizia Savonese fra i ferrovieri dello Stato « Electra », con sede in Savona, costituita per rogito Giacardi in data 27 settembre 1955, rep. 5346;

8) edilizia « Enderta », con sede in Roma, costituita per rogito Mattiangeli in data 12 dicembre 1956, rep. 923;

9) edilizia « Iguana », con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 26 febbraio 1965, rep. 33520;

10) edilizia « Lorena », con sede in Roma, costituita per rogito Gloriani in data 27 novembre 1963, rep. 74064;

11) edilizia « Vittoria Transoceania 1965 » già Vittoria 1965, con sede in Roma, costituita per rogito Gaudenzi in data 16 novembre 1965, rep. 168540;

12) mista « C.I.S.C.A.T. - Cooperativa italiana sviluppo cure acque termali », con sede in Roma, costituita per rogito Buoncristiano in data 24 novembre 1966, rep. 25938;

13) edilizia « Santa Eufemia », con sede in Roma, costituita per rogito Battaglia in data 16 settembre 1964, rep. 436324;

14) edilizia « La Vitriaria », con sede in Roma, costituita per rogito Raiti in data 17 giugno 1963, rep. 5871;

15) edilizia « Gregorio Massimo », con sede in Roma, costituita per rogito Pastore in data 5 gennaio 1961, rep. 275886;

16) edilizia « Tarsatica - tra impiegati e pensionati statali e profughi giuliani dipendenti dallo Stato », con sede in Roma, costituita per rogito Cavallaro in data 22 ottobre 1952, rep. 64039;

17) edilizia « La Mimosa d'Oro », con sede in Roma, costituita per rogito Carusi in data 26 settembre 1966, rep. 29077;

18) edilizia « Solida Latericia », con sede in Roma, costituita per rogito Capasso in data 20 gennaio 1954, rep. 25163;

19) edilizia « San Marco Evangelista », con sede in Latina, costituita per rogito Tosti Croce in data 2 aprile 1958, rep. 2920;

20) agricola « Agricoltori Pontini Esportatori - A.P.E. », con sede in Latina, costituita per rogito D'Andrea in data 13 dicembre 1958, rep. 226129;

21) di consumo « S. Biagio », con sede in Monte S. Biagio (Latina), costituita per rogito Goffredi in data 4 febbraio 1945, rep. 3285;

22) edilizia « La Residenza », con sede in Sabaudia (Latina), costituita per rogito Checchi in data 24 luglio 1958, rep. 12260;

23) agricola « Quarto Campelli », con sede in Sezze (Latina), costituita per rogito Millozza in data 13 marzo 1954, rep. 915;

24) edilizia « La Fiaccola », con sede in Rieti, costituita per rogito Guadagni in data 17 luglio 1952, rep. 16481;

25) edilizia « La Riunita », con sede in Montalto di Castro (Viterbo), costituita per rogito Capparella in data 10 settembre 1964, rep. 103385;

26) edilizia « Madonna della Pace », con sede in Tarquinia (Viterbo), costituita per rogito Tappella in data 24 febbraio 1963, rep. 4565;

27) edilizia « Nuova Giglio », con sede in Napoli, costituita per rogito Monaco in data 17 marzo 1966, rep. 8056;

28) edilizia « S. Silverio », con sede in Napoli, costituita per rogito Dinacci in data 30 ottobre 1960, rep. 59911;

29) di produzione e lavoro « Tenacia », con sede in Napoli, costituita per rogito Fusco in data 20 novembre 1962, rep. 12848;

30) edilizia « Afragolese », con sede in Afragola (Napoli), costituita per rogito Jesu in data 2 ottobre 1964, rep. 123142;

31) edilizia « Alba d'Oro », con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito d'Orsi in data 21 dicembre 1964, rep. 10988;

32) edilizia « S. Agostino », con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito d'Orsi in data 5 settembre 1964, rep. 9926;

33) agricola « Quadrifoglio Moianese », con sede in Moiano (Benevento), costituita per rogito Maiatico in data 26 maggio 1961, rep. 9903/6421;

34) agricola e di miglioramento fondiario coltivatori diretti « La Lombarda », con sede in Pontelandolfo (Benevento), costituita per rogito Maiatico in data 11 giugno 1961, rep. 9952/6452;

35) agricola « San Lupo - Contrada Feucia Farciola », con sede in S. Lupo (Benevento), costituita per rogito Barricelli in data 2 settembre 1957, rep. 2006/696;

36) edilizia « La Previdenza sociale », con sede in Caserta, costituita per rogito D'Alessio in data 5 dicembre 1960, rep. 4170;

37) edilizia « La Speranza », con sede in Caserta, costituita per rogito D'Alessio in data 21 gennaio 1964, rep. 8129;

38) edilizia « Kennedy », con sede in Caserta, costituita per rogito Di Caprio in data 29 marzo 1965, rep. 96363/4345;

39) edilizia « La Camerale », con sede in Caserta, costituita per rogito D'Alessio in data 24 febbraio 1965, rep. 10.023;

40) di produzione e lavoro « S. Giovanni e Paolo », con sede in Casale di Carinola (Caserta), costituita per rogito Ronza in data 1° aprile 1954, rep. 6266/3685;

41) edilizia « La Nuova Succivo », con sede in Succivo (Caserta), costituita per rogito Pelosi in data 18 marzo 1965, rep. 2820;

42) edilizia « Succivo Ideale », con sede in Succivo (Caserta), costituita per rogito Pelosi in data 18 marzo 1965, rep. 2821;

43) edilizia « Succivo Rinata », con sede in Succivo (Caserta), costituita per rogito Pelosi in data 21 marzo 1965, rep. 2824.

(11961)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 235

Corso dei cambi del 14 dicembre 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	623,50	623,60	623,70	623,50	623,57	623,40	623,50	623,50	623,50	623,70
Dollaro canadese	610,95	611,20	611 —	611,05	609,95	610,80	611 —	611,05	610,95	611 —
Franco svizzero	144,58	144,62	144,68	144,605	144,55	144,55	144,61	144,605	144,58	144,60
Corona danese	83,28	83,29	83,32	83,28	83,30	83,27	83,26	83,28	83,28	83,30
Corona norvegese	87,41	87,42	87,50	87,45	87,40	87,40	87,445	87,45	87,41	87,41
Corona svedese	120,60	120,62	120,60	120,57	120,50	120,58	120,555	120,57	120,60	120,60
Fiorino olandese	173,04	172,91	173 —	172,90	173 —	173,03	172,92	172,90	173,04	173,05
Franco belga	12,55	12,56	12,5590	12,5585	12,565	12,55	12,556	12,5585	12,55	12,55
Franco francese	112,89	112,90	112,92	112,88	112,90	112,88	112,89	112,88	112,89	112,90
Lira sterlina	1490,25	1490,65	1490,50	1490,40	1490 —	1489,55	1490,20	1490,40	1490,25	1490,75
Marco germanico	170,93	170,77	170,78	170,72	170,70	170,98	170,80	170,72	170,93	170,93
Scellino austriaco	24,14	24,14	24,15	24,1480	24,15	24,14	24,1475	24,1480	24,14	24,12
Escudo portoghese	21,76	21,77	21,78	21,78	21,80	21,65	21,78	21,78	21,76	21,77
Peseta spagnola	8,96	8,96	8,9650	8,962	8,95	8,95	8,96	8,962	8,96	8,93

Media dei titoli del 14 dicembre 1970

Rendita 5 % 1935	95,975
Redimibile 3,50 % 1934	99,85
» 3,50 % (Ricostruzione)	80,175
» 5 % (Ricostruzione)	87,25
» 5 % (Riforma fondiaria)	88,05
» 5 % (Città di Trieste)	87,60
» 5 % (Beni esteri)	86,55
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	85,125
» 5,50 % » » 1968-83	85,20
» 5,50 % » » 1969-84	88,775
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	94,40
» » » 5,50 % 1976	99,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,375
» » » 5,50 % 1977	99,675
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	99,725
» 5 % (» 1° aprile 1973)	96,70
» 5 % (» 1° aprile 1974)	92,225
» 5 % (» 1° aprile 1975)	89,80
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,65
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	89,725
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,925
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	97,525

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 dicembre 1970

Dollaro USA	623,50
Dollaro canadese	611,025
Franco svizzero	144,607
Corona danese	83,27
Corona norvegese	87,447
Corona svedese	120,562
Fiorino olandese	172,91
Franco belga	12,557
Franco francese	112,885
Lira sterlina	1490,30
Marco germanico	170,76
Scellino austriaco	24,148
Escudo portoghese	21,78
Peseta spagnola	8,961

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 18 settembre 1970 al 24 settembre 1970 a norma del Regolamento C.E.E. n. 1879/70 ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi.

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 256) (a)
10.06	Riso:	
	A. greggio o semigreggio (non pilato):	
	(II) Riso semigreggio (non pilato):	
	(a) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	6,100
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	9,000
	(b) altro:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	6,500
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	9,000
	B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:	
	(I) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
	(a) Riso semilavorato:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	7,390 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	10,798 (*b*)
	(b) Riso lavorato a fondo:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	7,870 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	11,500 (*b*)
	(II) altro:	
	(a) Riso semilavorato:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	8,787 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	12,127 (*b*)
	(b) Riso lavorato a fondo:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	9,420 (*b*)
	- per le esportazioni verso la Costa d'Avorio	15,000 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	13,000 (*b*)
	C. spezzato	3,000 (*b*)

(*a*) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(*b*) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5 %, al massimo, di rotture di riso.
Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5 % la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale di rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

(11202)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 25 settembre 1970 al 1° ottobre 1970 a norma del Regolamento C.E.E. n. 1920/70 ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u c.) per 100 kg. (1 u. c. = lire italiane 625) (*a*)
10.06	Riso:	
	A. greggio o semigreggio (non pilato):	
	(II) Riso semigreggio (non pilato):	
	(a) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	6,100
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	9,000
	(b) altro:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	6,500
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	9,000
	B. in grani interi, anche lucidati o brillati:	
	(I) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
	(a) Riso semilavorato:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera . . .	7,390 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	10,798 (*b*)
	(b) Riso lavorato a fondo:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera . . .	7,870 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	11,500 (*b*)
	(II) altro:	
	(a) Riso semilavorato:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	8,787 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	12,127 (*b*)
	(b) Riso lavorato a fondo:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera .	9,420 (*b*)
	- per le esportazioni verso il Libano	14,000 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi . . .	13,000 (*b*)
	C. spezzato . .	3,000

(*a*) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.

(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(*b*) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5 %, al massimo, di rotture di riso.

Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5 % la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale di rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

(11711)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie e commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione di cinque ufficiali al 5° corso superiore tecnico chimico-fisico e di un ufficiale al 12° corso di specializzazione nucleare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537, recante disposizioni per la formazione delle graduatorie di ammissione ai corsi, per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento degli esami e dei corsi previsti dalla legge 6 dicembre 1960, n. 1479, sull'istituzione dei servizi tecnici dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1969, registro n. 19 Difesa, foglio n. 114, con il quale è stato indetto, tra l'altro, il concorso per l'ammissione di cinque ufficiali al 5° corso superiore tecnico chimico-fisico e di un ufficiale al 12° corso di specializzazione nucleare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417, concernente i compensi per i componenti le commissioni giudicatrici;

Decreta:

Art. 1.

La commissione prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537, per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie dei candidati al concorso per l'ammissione al 5° corso superiore tecnico chimico-fisico e al 12° corso di specializzazione nucleare, è composta come segue:

Ten. gen. s.te.ch.fis. s.p.e. Tavolai Virginio, presidente;
Magg. gen. s.te.ch.fis. s.p.e. Artiaco Vittorio, membro;
Colonnello s.te.ch.fis. s.p.e. Miglietta Ennio, membro;
Maggiore s.te.ch.fis. s.p.e. De Stefano Gennaro, membro;
Consigliere 1ª classe Santoni dott. Alberto, segretario senza diritto a voto.

Art. 2.

La commissione di cui al precedente art. 1 è integrata, ai sensi dell'art. 20 del bando di concorso indetto con decreto ministeriale 26 maggio 1969, citato nelle premesse, dai seguenti docenti di lingue estere:

Vricella prof. Arsenio, docente di lingua inglese;
Ungarelli prof. Augusto, docente di lingua francese;
Fidora prof.ssa Anna Marina, docente di lingua tedesca.

Art. 3.

La commissione esaminatrice prevista dall'art. 3, ultimo comma, del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537, è costituita come segue:

Magg. gen. s.te.ch.fis. s.p.e. Artiaco Vittorio, presidente;
Ten col. s.te.ch.fis. s.p.e. Giunti Fernando, membro;
Ten. col. s.te.ch.fis. s.p.e. Mammarella Luigino, membro;
Ten. col. s.te.ch.fis. s.p.e. Amato Adolfo, membro;
Maggiore s.te.ch.fis. s.p.e. Perri Giorgio, membro;
Malatesta prof. Paolo, membro, per l'esame di chimica generale ed inorganica;
De Franceschi prof. Giovanni, membro, per l'esame di istituzioni di matematica;
Silvestrini prof. Vittorio, membro, per l'esame di fisica ed elettrotecnica generale;
Maura prof. Giancarlo, membro, per l'esame di chimica organica;
Capitano s.te.ch.fis. s.p.e. Santoro Francesco, segretario senza diritto a voto.

Art. 4.

Ai componenti le commissioni di cui ai precedenti articoli, saranno corrisposti i compensi loro spettanti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 agosto 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1970
Registro n. 27 Difesa, foglio n. 269

(11783)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Commissione per il conferimento di borse di studio per l'anno 1971

IL MINISTRO PER LA SANITÀ

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, con la quale l'Istituto superiore di sanità è autorizzato ad assegnare borse di studio a cittadini italiani e stranieri in possesso di determinati requisiti;

Visto il decreto interministeriale 23 luglio 1970, in corso di registrazione, con cui vengono stabiliti il numero delle borse da assegnare durante l'esercizio finanziario 1971 ed il loro importo unitario, nonchè specificate le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate le borse di studio medesime ed il loro contingente massimo, non superiore al 25 %, di borse di studio da assegnare a persone sprovviste di laurea o titolo di studio equivalente, ma fornite di titolo di studio di 2° grado in materie scientifiche o tecniche, o che seguano corsi di studio universitari nelle stesse materie;

Visti i bandi di concorso 10 ottobre 1970, in corso di registrazione, riguardanti l'assegnazione di borse di studio a cittadini italiani e stranieri provvisti di laurea, a cittadini italiani che seguono corsi di studio universitari in materie scientifiche o tecniche e a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di 2° grado nelle stesse materie;

Considerato che a norma dell'art. 3 della legge surrichiamata, occorre procedere alla nomina della commissione che dovrà riferire, con propria relazione, in merito all'assegnazione delle predette borse di studio;

Vista la designazione formulata dal Ministero della pubblica istruzione, per la nomina del proprio rappresentante;

Decreta:

Art. 1.

La commissione di cui alle premesse, per l'esercizio finanziario 1971, è così composta:

Presidente:

Marini Bettolo Marconi prof. dott. Giovanni Battista, direttore dell'Istituto superiore di sanità.

Membri:

Cortellessa prof. dott. Giorgio, primo ricercatore presso i laboratori di fisica dell'istituto predetto;

Landi Vittory prof. dott. Rodolfo, primo ricercatore presso i laboratori di chimica terapeutica dell'istituto predetto;

Giuliano prof. Raffaele, ordinario di chimica farmaceutica e tossicologica, facoltà di farmacia presso l'Università degli studi di Roma, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Deodato dott. Mario, vice prefetto, capo dei servizi amministrativi e del personale f.f. dell'istituto predetto;

Russo prof. dott. Giuseppe, capo del museo sperimentale e segreteria didattica dell'istituto predetto;

Romanelli dott. Francesco, consigliere di 1ª classe, in rappresentanza del Ministero della sanità.

Le mansioni di segretario della commissione sono espletate dal dott. Leonardo Toti, direttore di sezione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dello stesso istituto.

Art. 2.

Ai componenti la commissione ed al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.

La relativa spesa presunta di L. 700.000 (settecentomila) graverà sul cap. 1322 del bilancio dello Stato, Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità, anno finanziario 1970.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 novembre 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1970
Registro n. 10 *Sanità, foglio n.* 213

(12168)

MINISTERO DEL TESORO

Diario delle prove scritte del concorso, per titoli ed esami, a cinquanta posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato.

Le prove scritte del concorso, per titoli ed esami, a cinquanta posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ispettori dell'ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 1° luglio 1970, avranno luogo in Roma, presso i locali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, via Torino, 45, alle ore 8 dei giorni 26, 27, 28 e 29 gennaio 1971.

(12357)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ANCONA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3967 del 9 giugno 1970, col quale è stata approvata la graduatoria del pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona alla data del 30 novembre 1968, bandito con decreto n. 9034 del 19 giugno 1969;

Visto il proprio successivo decreto n. 3967 del 9 giugno 1970, col quale sono state assegnate ai medici vincitori le condotte messe a concorso;

Visto il proprio successivo decreto n. 4842 del 16 luglio 1970, col quale venivano apportate varianti alle assegnazioni medesime e, in seguito a rinuncia dei vincitori dott. Fossataro Roberto e Riboldi Claudio, venivano rispettivamente assegnate al dott. Feriozzi Olindo la condotta di Serra S. Quirico (Castellaro) e al dott. Fava Giovanni la condotta di Sassoferrato (Cabernardi);

Vista la nota n. 8566 del 18 novembre 1970, con la quale il sindaco di Chiaravalle ha comunicato che il dott. Micucci Bruno, vincitore della condotta unica del comune è deceduto in data 18 novembre 1970;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate da ciascun candidato nella domanda di ammissione al concorso;

Visto il regolamento sulla disciplina dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1963, n. 2211;

Vista la legge 3 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Fossataro Roberto viene assegnato alla condotta unica di Chiaravalle.

Il sindaco del comune di Chiaravalle è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ancona, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Ancona e dei comuni interessati.

Ancona, addì 24 novembre 1970

Il medico provinciale: CAPPUCCILLI

(11798)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CREMONA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cremona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2014 del 29 luglio 1970, con il quale veniva assegnata la condotta medica del comune di Motta Baluffi al dott. Felice Riva;

Considerato che a seguito delle rinuncie prodotte dagli interessati occorre provvedere alla assegnazione di detta condotta al concorrente che vi ha diritto secondo l'ordine preferenziale indicato nella relativa domanda di ammissione;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Angelo Rosa, nato a Viadana (Mantova) l'8 agosto 1930, al concorso indicato in premessa, è assegnato alla condotta medica del comune di Motta Baluffi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Cremona e, per otto giorni consecutivi, affisso all'albo di questo ufficio e agli albi della prefettura e del comune interessato.

Cremona, addì 20 novembre 1970

Il *medico provinciale*: BORROMEI

(11763)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.